

Bruxelles, 15 dicembre 2017  
(OR. en)

15450/17

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0002 (COD)**

---

**COPEN 400  
EJUSTICE 159  
JURINFO 91  
DAPIX 420  
CODEC 2016**

**NOTA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	15102/17 + COR 1
n. doc. Comm.:	5438/16 + ADD 1 + ADD 2
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio  - Risultati delle discussioni in sede di Consiglio (GAI) dell'8 dicembre 2017

---

L'8 dicembre 2017 il Consiglio (Giustizia e affari interni) ha definito un orientamento generale in relazione alla proposta di direttiva summenzionata, con le modifiche introdotte alla luce della proposta di regolamento (cfr. doc. 15448/17).

UK mantiene una riserva d'esame parlamentare.

Il testo del progetto di direttiva, che figura in allegato, costituirà la base per i negoziati con il Parlamento europeo nel quadro della procedura legislativa ordinaria (articolo 294 del TFUE).

Proposta riveduta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.
- (2) Questo obiettivo presuppone che le informazioni relative alle decisioni di condanna pronunciate negli Stati membri possano essere prese in considerazione al di fuori dello Stato membro di condanna sia in occasione di un nuovo procedimento penale, come stabilito nella decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio<sup>1</sup>, sia per prevenire nuovi reati.

---

<sup>1</sup> Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU L 220 del 15.8.2008, pag. 32).

- (3) Tale obiettivo implica lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra le competenti autorità degli Stati membri. Questo scambio di informazioni è organizzato e agevolato dalle norme fissate con decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio<sup>2</sup> e dal sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) istituito con decisione 2009/316/GAI del Consiglio<sup>3</sup>.
- (4) Il quadro giuridico di ECRIS tuttavia non tiene sufficientemente conto delle caratteristiche delle richieste riguardanti cittadini di paesi terzi. Sebbene sia ormai possibile scambiare informazioni sui cittadini di paesi terzi tramite ECRIS, manca una procedura o un meccanismo che consenta di farlo in modo efficace.
- (5) Le informazioni sui cittadini di paesi terzi non sono raccolte all'interno dell'Unione nello Stato membro di cittadinanza, come avviene per i cittadini degli Stati membri, ma sono solo conservate negli Stati membri in cui le condanne sono state pronunciate. Pertanto, per ottenere un quadro completo dei precedenti penali di una determinata persona è necessario chiedere informazioni a tutti gli Stati membri.
- (6) Tali richieste generalizzate impongono un onere amministrativo a tutti gli Stati membri, compresi quelli che non sono in possesso di informazioni sul cittadino di paese terzo interessato. Nella pratica, questo effetto negativo scoraggia gli Stati membri dal chiedere informazioni sui cittadini di paesi terzi e li spinge a limitare le informazioni sui precedenti penali alle informazioni conservate nel proprio casellario nazionale.
- (7) Lo scambio di informazioni sulle condanne penali è un elemento importante di qualsiasi strategia di lotta alla criminalità e al terrorismo. Il pieno sfruttamento da parte degli Stati membri del potenziale di ECRIS contribuirebbe quindi alla risposta di giustizia penale alla radicalizzazione che porta al terrorismo e all'estremismo violento.

---

<sup>2</sup> Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).

<sup>3</sup> Decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 33).

- (8) I recenti attentati terroristici hanno dimostrato in particolare che occorre intensificare con urgenza la condivisione delle informazioni pertinenti, segnatamente assicurando l'estensione di ECRIS ai cittadini di paesi terzi.
- (9) Per migliorare la situazione la Commissione ha presentato una proposta che ha portato all'adozione del regolamento (UE) [XX/XXXX]<sup>4</sup> che istituisce un sistema centralizzato a livello dell'Unione, contenente i dati personali di cittadini di paesi terzi condannati al fine di individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle precedenti condanne ("sistema ECRIS-TCN").
- (10) Il sistema ECRIS-TCN permetterà all'autorità centrale di uno Stato membro di individuare rapidamente ed efficacemente in quale altro Stato membro sono conservate informazioni sui precedenti penali di un cittadino di paese terzo, in modo che l'attuale quadro di ECRIS possa essere usato per richiedere tali informazioni a quello Stato membro o a quegli Stati membri conformemente alla decisione quadro 2009/315/GAI.
- (11) La presente direttiva è volta a introdurre le necessarie modifiche alla decisione quadro 2009/315/GAI che consentiranno uno scambio efficace di informazioni sulle condanne di cittadini di paesi terzi tramite ECRIS. Stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie a garantire che le condanne siano corredate di informazioni sulla cittadinanza o sulle cittadinanze della persona condannata, nella misura in cui gli Stati membri dispongano di tali informazioni. Disciplina inoltre le procedure di risposta alle richieste di informazioni, garantisce l'integrazione dell'estratto del casellario giudiziale richiesto da un cittadino di paese terzo con le eventuali informazioni provenienti da altri Stati membri e mette a punto le modifiche tecniche necessarie per il funzionamento del sistema di scambio di informazioni.
- (12) La direttiva (UE) 2016/680 dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali da parte delle autorità nazionali competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Il regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali da parte delle autorità nazionali, purché non si applichino le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/680.

---

<sup>4</sup> Inserire il riferimento al regolamento ECRIS-TCN.

- (13) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della decisione quadro 2009/315/GAI, è opportuno incorporare in tale decisione quadro i principi della decisione 2009/316/GAI del Consiglio e attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>.
- (14) L'infrastruttura di comunicazione comune utilizzata per lo scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziari dovrebbe essere la rete di servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni (s-TESTA) o qualsiasi suo ulteriore sviluppo o rete sicura alternativa.
- (15) Nonostante la possibilità di avvalersi di programmi finanziari dell'Unione in conformità delle norme applicabili, ogni Stato membro dovrebbe sostenere i propri costi per l'attuazione, la gestione, l'uso e la manutenzione della propria banca dati di casellari giudiziari e per l'attuazione, la gestione, l'uso e la manutenzione degli adeguamenti tecnici necessari per usare ECRIS.
- (16) La presente direttiva rispetta i diritti e le libertà fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il principio dell'uguaglianza davanti alla legge e il divieto generale di discriminazione. La presente direttiva dovrebbe essere attuata conformemente a tali diritti e principi.

---

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (17) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire consentire uno scambio rapido ed efficace delle informazioni estratte dal casellario giudiziale relative ai cittadini di paesi terzi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessaria sinergia e interoperabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (18) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (19) A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (20) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.
- (21) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup> e ha espresso un parere il ...<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

<sup>7</sup> GU C [...]

(22) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione quadro 2009/315/GAI,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La decisione quadro 2009/315/GAI è così modificata:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 1*

**Oggetto**

La presente decisione quadro

- a) definisce le modalità con cui lo Stato membro di condanna scambia con gli altri Stati membri le informazioni sulle condanne;
- b) definisce gli obblighi che incombono allo Stato membro di condanna e allo Stato membro di cittadinanza e precisa i metodi da seguire nel rispondere a una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale;
- c) istituisce un sistema informatico decentrato per lo scambio delle informazioni sulle condanne basato sulle banche dati di casellari giudiziali di ciascuno Stato membro, il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS).";



2) all'articolo 2 sono aggiunte le lettere seguenti:

- d) "Stato membro di condanna" lo Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna;
- e) "cittadino di paese terzo" chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del TFUE, l'apolide o qualsiasi persona la cui cittadinanza è ignota;
- f) "dati relativi alle impronte digitali" i dati relativi alle impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito;
- g) "implementazione di riferimento ECRIS" il software sviluppato dalla Commissione e messo a disposizione degli Stati membri per lo scambio delle informazioni sui casellari giudiziari tramite ECRIS;
- h) "immagine del volto" le immagini digitalizzate del volto.";

3) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

- 1. Ciascuno Stato membro di condanna adotta le misure necessarie per garantire che le condanne siano corredate di informazioni sulla cittadinanza o sulle cittadinanze della persona condannata qualora tale persona sia un cittadino di un altro Stato membro o un cittadino di paese terzo. Il casellario giudiziale indica se le informazioni sulla cittadinanza non sono note o se la persona condannata è un apolide.";

4) all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

- "3. Allorché un cittadino di uno Stato membro chiede informazioni sul proprio casellario giudiziale all'autorità centrale di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cittadinanza, detta autorità centrale rivolge all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale per includere tali informazioni e dati a esse attinenti nell'estratto da fornire all'interessato.
- 3 bis. Qualora un cittadino di paese terzo chieda informazioni sul proprio casellario giudiziale all'autorità centrale di uno Stato membro, detta autorità centrale rivolge alle autorità centrali degli Stati membri che possiedono informazioni sui precedenti penali dell'interessato una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale per poterli includere nell'estratto da fornire all'interessato.";

5) all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sulle condanne pronunciate a carico di un cittadino di uno Stato membro è rivolta ai sensi dell'articolo 6 all'autorità centrale di uno Stato membro che non sia quello di cittadinanza, lo Stato membro richiesto trasmette tali informazioni nella misura prevista dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

4 bis. Quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sulle condanne pronunciate a carico di un cittadino di paese terzo è presentata ai sensi dell'articolo 6 ai fini di un procedimento penale, lo Stato membro richiesto trasmette le informazioni sulle condanne pronunciate nello Stato membro richiesto e iscritte nel casellario giudiziale e sulle condanne pronunciate in paesi terzi di cui abbia ricevuto notifica e iscritte nel casellario giudiziale.

Se tali informazioni sono richieste a fini diversi da un procedimento penale, si applica di conseguenza il paragrafo 2 del presente articolo.";

5 bis) all'articolo 8, paragrafo 2, i termini "articolo 6, paragrafo 2" sono sostituiti dai termini "articolo 6, paragrafi 2, 3 e 3 bis";

6) l'articolo 9 è così modificato:

a) al paragrafo 1, i termini "articolo 7, paragrafi 1 e 4" sono sostituiti dai termini "articolo 7, paragrafi 1, 4 e 4 bis";

b) al paragrafo 2, i termini "articolo 7, paragrafi 2 e 4" sono sostituiti dai termini "articolo 7, paragrafi 2, 4 e 4 bis";

c) al paragrafo 3, i termini "articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4" sono sostituiti dai termini "articolo 7, paragrafi 1, 2, 4 e 4 bis";

7) l'articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il punto iv):

"iv) immagine del volto.";

b) i paragrafi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

- "3. Le autorità centrali degli Stati membri si trasmettono le informazioni di cui all'articolo 4, le richieste di cui all'articolo 6, le risposte di cui all'articolo 7 e altre informazioni pertinenti per via elettronica attraverso ECRIS, in formato standardizzato conformemente alle norme stabilite negli atti di esecuzione.
4. Ove non fosse disponibile la via di trasmissione di cui al paragrafo 3, le autorità centrali degli Stati membri si trasmettono tutte le informazioni di cui al paragrafo 3 con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in modo tale da consentire all'autorità centrale dello Stato membro ricevente di accertarne l'autenticità.
5. Ciascuno Stato membro procede agli adeguamenti tecnici necessari per poter usare il formato standardizzato di cui al paragrafo 3 e trasmettere per via elettronica attraverso ECRIS tutte le informazioni di cui al paragrafo 3 agli altri Stati membri. Esso notifica alla Commissione da quale data sarà in grado di effettuare tali trasmissioni.";

8) è inserito l'articolo seguente:

*"Articolo 11 bis*

**Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS)**

1. Ai fini dello scambio elettronico di informazioni estratte dal casellario giudiziale in conformità della presente decisione quadro, è istituito un sistema informatico decentrato basato sulle banche dati di casellari giudiziari di ciascuno Stato membro, il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS). È composto dai seguenti elementi:
  - a) implementazione di riferimento ECRIS;
  - b) infrastruttura di comunicazione comune tra le autorità centrali che forma una rete cifrata.

Per assicurare la riservatezza e l'integrità delle informazioni sui precedenti penali trasmesse ad altri Stati membri, è opportuno ricorrere a idonee misure tecniche e organizzative, tenendo conto dello stato dell'arte, del costo relativo all'attuazione e dei rischi associati al trattamento delle informazioni.

2. [soppresso]
3. Le autorità centrali degli Stati membri non hanno un accesso diretto alle banche dati di casellari giudiziari degli altri Stati membri.

4. Lo Stato membro interessato è responsabile della gestione dell'implementazione di riferimento ECRIS e delle banche dati che conservano, inviano e ricevono informazioni estratte dai casellari giudiziari. L'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) sostiene gli Stati membri nell'ambito dei suoi compiti stabiliti dal [regolamento XXX/XXX]<sup>8</sup>.
5. La Commissione è responsabile del funzionamento dell'infrastruttura di comunicazione comune. Questa soddisfa i requisiti di sicurezza necessari e risponde pienamente alle esigenze di ECRIS.
6. eu-LISA fornisce, sviluppa ulteriormente e gestisce l'implementazione di riferimento ECRIS di cui al paragrafo 1.
7. Ciascuno Stato membro sostiene i propri costi per l'attuazione, la gestione, l'uso e la manutenzione della banca dati di casellari giudiziari e per l'installazione e l'uso dei software di cui al paragrafo 1.

La Commissione sostiene i costi per l'attuazione, la gestione, l'uso, la manutenzione e il futuro sviluppo dell'infrastruttura di comunicazione comune di ECRIS.

8. Gli Stati membri che utilizzano il proprio software nazionale di implementazione ECRIS a norma dell'articolo 4, paragrafi da 4 a 8, del regolamento [XXX/XXXX]<sup>9</sup> possono continuare a utilizzare il proprio software nazionale di implementazione ECRIS al posto dell'implementazione di riferimento ECRIS, a condizione che soddisfino tutte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi da 4 a 8, del regolamento [XXX/XXXX]<sup>10</sup>.";

---

<sup>8</sup> Inserire il riferimento al regolamento ECRIS-TCN.

<sup>9</sup> Inserire il riferimento al regolamento ECRIS-TCN.

<sup>10</sup> Inserire il riferimento al regolamento ECRIS-TCN.

9) è inserito l'articolo seguente:

*"Articolo 11 ter*

**Atti di esecuzione**

1. La Commissione stabilisce con atti di esecuzione:
  - a) il formato standardizzato di cui all'articolo 11, paragrafo 3, anche per quanto riguarda le informazioni relative al reato che ha determinato la condanna e le informazioni relative al contenuto della condanna;
  - b) le norme concernenti l'attuazione tecnica di ECRIS e lo scambio di impronte digitali;
  - c) le altre modalità per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni sulle condanne fra le autorità centrali degli Stati membri, comprese:
    - i) le modalità per agevolare la comprensione delle informazioni trasmesse e la loro traduzione automatica;
    - ii) le modalità di scambio delle informazioni per via elettronica, in particolare con riferimento alle specifiche tecniche da usare e, se necessario, alle procedure di scambio applicabili.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 2.";



10) è inserito l'articolo seguente:

*"Articolo 12 bis*

**Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Qualora il comitato non esprima alcun parere, il progetto di atto di esecuzione non è adottato.";

11) è inserito l'articolo seguente:

*"Articolo 13 bis*

**Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame**

1. Entro il [12 mesi dalla data indicata all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente decisione quadro. La relazione valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro, compresa l'attuazione tecnica.
2. La relazione è corredata, se del caso, da opportune proposte legislative.
3. I servizi della Commissione pubblicano una relazione periodica sugli scambi delle informazioni estratte dai casellari giudiziari tramite ECRIS e sull'uso del sistema ECRIS-TCN, basata in particolare sulle statistiche fornite da eu-LISA e dagli Stati membri in conformità del [regolamento XX/XXXX]<sup>11</sup>. Essa è pubblicata per la prima volta un anno dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1."

Articolo 2

**Sostituzione della decisione 2009/316/GAI**

La decisione 2009/316/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi al termine di attuazione della decisione quadro nel diritto nazionale.

---

<sup>11</sup> Inserire il riferimento al regolamento ECRIS-TCN.

### *Articolo 3*

#### **Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [36 mesi dalla data di adozione]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla decisione abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono agli adeguamenti tecnici di cui all'articolo 11, paragrafo 5, entro il [36 mesi dalla data di adozione della presente direttiva].

*Articolo 4*

**Entrata in vigore e applicazione**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 2 è applicabile a decorrere dal .... [*data di recepimento della presente direttiva*]

*Articolo 5*

**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

*Il presidente*